







FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

La procedura per ottenere il Permesso di soggiorno

(Permesso a punti)

VADEMECUM PER GLI OPERATORI

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore l'Accordo di integrazione. Al momento della richiesta del Permesso di soggiorno il cittadino straniero deve sottoscrivere l'Accordo impegnandosi a rispettarne i termini. La novità importante riguarda il sistema dei crediti, il cui meccanismo è spiegato in questo Vademecum.

1 CHI DEVE SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO

Adulti

L'Accordo di integrazione deve essere sottoscritto dai cittadini stranieri extracomunitari con più di 16 anni che entrano per la prima volta in Italia dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (10 marzo 2012) e che richiedono un Permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.

Minori

Nel caso di minori tra i 16 e i 18 anni, l'Accordo è sottoscritto anche dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale purché regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

CHI NON DEVE SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO

Minori non accompagnati

Non si procede alla sottoscrizione dell'Accordo nel caso di minori non accompagnati sottoposti a tutela, per i quali l'Accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.

Portatori di handicap

Non si procede alla sottoscrizione dell'Accordo, o se stipulato si ritiene adempiuto, nel caso di cittadini stranieri affetti da patologie o disabilità tali da limitarne gravemente l'autosufficienza e l'apprendimento. Occorre presentare una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato.

Vittime della tratta

Non si procede alla sottoscrizione dell'Accordo nel caso di vittime della tratta, di violenza o di grave sfruttamento. L'Accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale.

NUOVE REGOLE, NUOVE POSSIBILITÀ. COSA PREVEDE L'ACCORDO

Sottoscrizione

L'Accordo viene stipulato allo Sportello Unico della Prefettura o presso la Questura competente al momento della richiesta del Permesso di soggiorno.

L'Accordo è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al cittadino straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, in mancanza di questa, in una delle 20 lingue previste dal Ministero: albanese, arabo, bengalese, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese, italiano, pidigin, portoghese, romeno, russo, serbo, spagnolo, tagalog, tigrino, urdu, wolof, yoruba.

Al momento della sottoscrizione dell'Accordo vengono assegnati 16 crediti, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana e a un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Durata dell'Accordo

L'Accordo ha la durata di 2 anni durante i quali il cittadino straniero si impegna a ottenere i 30 crediti necessari all'adempimento dell'Accordo. Se dopo 2 anni il cittadino straniero non ha ancora i requisiti, a determinate condizioni, può chiedere una proroga dell'Accordo.

Impegni del cittadino straniero

Con l'Accordo, il cittadino straniero si impegna a:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
- acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia (sanità, scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali);
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori;
- · aderire e rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione.

Impegni dello Stato

Con l'Accordo, lo Stato si impegna a:

- sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero attraverso diverse iniziative in accordo con le Regioni e gli Enti locali; questi possono avvalersi della collaborazione dei Centri per l'istruzione degli adulti, delle organizzazioni del terzo settore, di quelle datoriali e di quelle dei lavoratori;
- garantire al cittadino straniero una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.

4

SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E INFORMAZIONE

Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, il cittadino straniero è tenuto a partecipare alla sessione gratuita organizzata dallo Sportello Unico. Dal 27 settembre 2013 queste sessioni si tengono presso i CTP/CPIA.

Argomenti trattati

- Educazione civica:
- vita civile e culturale in Italia;
- · diritti e doveri degli stranieri in Italia;
- · diritti e doveri reciproci dei coniugi;
- · doveri dei genitori verso i figli;
- · normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nella sessione verranno date anche informazioni sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione attive nella provincia di residenza.

Obbligo di partecipazione

In caso di assenza alla sessione fissata, si potrà richiedere un nuovo appuntamento allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

La mancata presentazione anche al secondo appuntamento non consente un'ulteriore prenotazione e comporta la decurtazione di 15 crediti.

5

I CREDITI

Come ottenerli

La soglia di adempimento dell'Accordo è fissata a 30 crediti.

Per ottenere i crediti il cittadino straniero deve dimostrare idonea documentazione. In assenza di idonea documentazione relativamente al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, questi crediti possono essere assegnati a seguito di un apposito test a cura dello Sportello Unico anche presso i CTP/CPIA, centri per l'istruzione degli adulti.

Esempi di modalità per accumulare crediti utili:

- aver dimostrato una adeguata conoscenza della lingua italiana (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa) e della cultura civica e della vita civile in Italia;
- aver frequentato corsi di integrazione linguistica e sociale;
- aver conseguito titoli di studio o aver partecipato a percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale o tecnica;
- · essere iscritti o aver frequentato corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia;
- · aver conseguito titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- · aver svolto attività di docenza;
- · onorificenze e benemerenze pubbliche;
- · attività economico-imprenditoriali;
- · aver scelto un medico di base;
- · partecipare alla vita sociale;
- · aver sottoscritto contratti (di locazione o compravendita) legati all'abitazione;
- $\boldsymbol{\cdot}$ aver partecipato a corsi di formazione anche nel Paese di origine.

Decurtazione dei crediti

I crediti possono essere decurtati a causa di:

- provvedimenti giudiziari di condanna;
- · misure di sicurezza personali;
- illeciti amministrativi e tributari;
- · inadempimento dei termini dell'Accordo.

ALLEGATI UFFICIALI ALLA NORMATIVA (con elenchi dei crediti riconoscibili e decurtabili)

La tabella completa dei crediti riconoscibili è contenuta nell'ALLEGATO B La tabella completa dei crediti decurtabili è contenuta nell'ALLEGATO C (tabelle scaricabili dai siti del Ministero dell'Interno e della Città Metropolitana di Bologna)

www.cittametropolitana.bo.it/italiano

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/accordo di integrazione/



6 VERIFICA DELL'ACCORDO

Un mese prima della scadenza dell'Accordo biennale, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero.

Presentare la documentazione

Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'italiano almeno al livello A2.

Fare il test

In mancanza della documentazione necessaria (cfr. elenco paragrafo 5), il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

In entrambi i casi lo Sportello Unico avvia anche la procedura di accertamento giudiziario utile al conteggio finale dei crediti.

Punteggio e attribuzione dei crediti



Numero di crediti superiore o uguale a 30

- + Conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana
- = Adempimento dell'Accordo e rilascio del relativo attestato



Numero di crediti tra 1 e 29 senza conseguimento del livello almeno A2 di conoscenza della lingua e della cultura italiana

= Proroga dell'Accordo di un anno alle stesse condizioni



Numero di crediti uguale o inferiore a Ø

= Risoluzione dell'Accordo per inadempimento con revoca del Permesso di soggiorno o rifiuto del suo rinnovo ed espulsione, fatte salve le condizioni di cui all'Art. 6 comma 8*

*Art. 6 comma 8 : Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal Testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorità competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico.

Si ha inadempimento parziale dell'Accordo quando:

Numero di crediti superiore o uguale a 30, qualora:



- · non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
- non sia stato conseguito un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia



Numero di crediti tra 1 e 29, in caso di:

- · assenza di idonea documentazione
- mancato esercizio della facoltà di sostenere il test di accertamento della conoscenza della lingua italiana e degli elementi di cultura civica
- · irreperibilità dello straniero

Se alla verifica del 3° anno persistono le condizioni della verifica precedente, il Prefetto, nel risolvere l'Accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico.

Accordo per Permesso di soggiorno della durata di un anno

Un mese prima della scadenza del Permesso si verifica che il cittadino straniero abbia partecipato alla sessione di formazione civica e di informazione. La mancata partecipazione alla sessione comporta la decurtazione di 15 crediti e la richiesta di una documentazione alternativa o del test di verifica.

7

SOSPENSIONE O PROROGA DELL'ACCORDO

Si può chiedere la sospensione o la proroga dell'Accordo, presentando la idonea documentazione per il tempo in cui sussiste la causa di forza maggiore o il legittimo impedimento, per:

- · gravi motivi di salute o di famiglia;
- · motivi di lavoro;
- · frequenza di corsi o tirocini di formazione;
- · aggiornamento o orientamento professionale;
- · motivi di studio all'estero.

8

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI INTESTATARI DEGLI ACCORDI DI INTEGRAZIONE

L'Anagrafe nazionale è istituita e gestita dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. Raccoglie:

- i dati anagrafici del cittadino straniero e del suo nucleo familiare;
- gli estremi identificativi dell'Accordo;
- i crediti di volta in volta assegnati o decurtati;
- · il dato dei crediti finali riconosciuti;
- le determinazioni assunte dal Prefetto e dallo Sportello Unico;
- le decisioni di modifica o estinzione dell'Accordo ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del Permesso di soggiorno.

Tutti i dati vengono trasmessi alle Questure e ai cittadini registrati. Attraverso l'accesso diretto all'Anagrafe, il cittadino straniero può controllare in ogni momento l'iter dell'Accordo sottoscritto.



CONSULTAZIONE ON-LINE DELLO STATO DELL'ACCORDO

Lo straniero può consultare via Internet i crediti maturati e le date di convocazione per lo svolgimento del test, all'indirizzo seguente:

http://accordointegrazione.dlci.interno.it



Alla sottoscrizione dell'Accordo, vengono fornite al cittadino straniero le istruzioni per l'accesso ai servizi on-line.

NORMATIVA

Riferimenti di legge

L'Accordo di integrazione è previsto dall'articolo 4 bis del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (Dlgs 286/1998). Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011, n. 179, è in vigore dal 10 marzo 2012.

Ultimi aggiornamenti: Circolare del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2015.

Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti su legislazione e procedure sul sul sito del ministero sezione immigrazione:

http://www.interno.gov.it



www.cittametropolitana.bo.it/italiano

© 2015 Città Metropolitana di Bologna Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a marzo 2015. Grafica e testi: www.kitchencoop.it Città Metropolitana di Bologna, Servizio politiche sociali e per la salute via San Felice 25, 40122 Bologna